

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA,
TRASPORTO E RECUPERO DI INDUMENTI USATI E ALTRI MANUFATTI TESSILI
POST-CONSUMO PRESSO I COMUNI SOCI DI VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.

Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO

Oggetto del presente Capitolato è il servizio di raccolta, trasporto e recupero di indumenti usati ed altri manufatti tessili post-consumo (di seguito indicati, anche, come “materiale raccolto” o “materiali raccolti” o “rifiuto” o “rifiuti”), mediante l’impiego di specifici contenitori stradali di cui all’art. 6 del Capitolato, distribuiti sui Comuni della Valle Camonica. All’affidatario è riconosciuto unicamente il diritto di gestire e sfruttare economicamente il materiale raccolto sul territorio della Valle Camonica, con la precisazione che il rischio che i Cittadini / Utenti non conferiscano, per qualsivoglia ragione, gli indumenti usati e/o gli altri materiali tessili post-consumo, presso i contenitori di cui all’art. 6 del Capitolato, è per intero in capo all’affidatario. Nessun costo o spesa può essere a carico di Valle Camonica Servizi Srl; pertanto, nessun prezzo, compenso, corrispettivo, contribuzione, sovvenzione, rimborso di spese, pagamento, entità economica e/o premio monetario viene riconosciuto all’affidatario. Ai fini del presente atto e per il periodo di durata del contratto, valgono le seguenti definizioni generali:

- Per “Aggiudicatario” s’intende l’aggiudicatario della procedura indetta da Valle Camonica Servizi Srl., rubricata con il numero di CIG indicato in epigrafe al Disciplinare di Procedura;
- Per “Stazione Concedente o Appaltante”, s’intende Valle Camonica Servizi Srl.;
- Per “Terzi”, s’intende Valle Camonica Servizi Srl., i relativi dipendenti e/o collaboratori e gli Utenti/Cittadini e loro Familiari e Conviventi, ivi compresi i Comuni della Valle Camonica;
- Per “Prestazione oggetto di contratto”, si intendono le prestazioni meglio descritte all’art. 6 del Capitolato e comunque esplicitate o dedotte dal Capitolato e dal Contratto;
- Per “Contenitori”, si intendono i contenitori di cui all’art. 6 del Capitolato;
- Per “D.E.C.” si intende il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ex art. 101 D.Lgs. n. 50/2016 e
- s.m.i. e relativi atti attuativi ove applicabili, individuato e nominato da Valle Camonica Servizi Srl.
- Per “RUP.” si intende il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e relativi atti attuativi ove applicabili, individuato e nominato da Valle Camonica Servizi Srl.

Art. 2 DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio ha una durata di dodici (12) mesi consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. Alla su indicata scadenza del termine ordinario contrattuale, il rapporto ed il presente contratto si intendono risolti di pieno diritto, senza alcun obbligo, né onere di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora da parte di Valle Camonica Servizi Srl

Alla scadenza del dodicesimo mese contrattuale di cui al capoverso primo del presente articolo, l'appaltante si riserva la facoltà di proseguire il contratto, a semplice richiesta scritta e alle medesime condizioni contrattuali, per ulteriori ventiquattro mesi.

Il mancato ricevimento, da parte dell'Affidatario, delle suddette richieste di proroga determina la cessazione del rapporto contrattuale e la cessazione di tutte le prestazioni oggetto di contratto. E' vietato il rinnovo tacito del contratto.

La richiesta di proroga del contratto deve pervenire per iscritto all'Affidatario almeno trenta giorni prima la scadenza del dodicesimo mese contrattuale di cui al capoverso primo del presente articolo o almeno trenta giorni prima la scadenza del periodo di prima proroga. In mancanza della richiesta di proroga, il contratto e le prestazioni cessano, senza che all'Affidatario possa avanzare e/o sollevare, al riguardo, nei confronti dell'appaltante o di terzi, eccezioni, pretese e/o richieste a titolo di indennizzo, risarcimento danni o di refusione di spese e costi. La proroga del contratto per la durata di ulteriori dodici (12) mesi contrattuali consecutivi, e, così, per ulteriori dodici (12) mesi contrattuali consecutivi, sono elementi opzionali attivabili per iscritto da parte della sola Valle Camonica Servizi Srl. L'appaltante si riserva altresì la facoltà, ai sensi dell'art. 106, comma 11, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di disporre la proroga tecnica del contratto per ulteriori sei (6) mesi, alle medesime condizioni contrattuali e a semplice richiesta scritta di Valle Camonica Servizi Srl, qualora alla scadenza del dodicesimo mese contrattuale di cui al capoverso primo del presente articolo o alla scadenza del periodo di prima o seconda proroga contrattuale, non sia stato possibile concludere la procedura per la nuova aggiudicazione del contratto e/o adottare altra soluzione atta a garantirne la continuità delle prestazioni oggetto di contratto (di seguito anche solo "proroga tecnica").

Art. 3 TERMINE DEL CONTRATTO

Al termine del contratto, qualunque sia la causa di cessazione, compresa la risoluzione, nelle more dell'espletamento e della conclusione di una nuova procedura e, comunque, fino all'entrata in servizio di un nuovo Affidatario, l'Affidatario uscente, previa richiesta scritta di Valle Camonica Servizi Srl, è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto di contratto alle medesime condizioni contrattuali in essere alla data di scadenza.

Fatto salvo quanto previsto dal capoverso precedente, al termine del contratto il Affidatario uscente deve provvedere, entro e non oltre 1 settimana dal ricevimento della richiesta scritta di Valle Camonica Servizi Srl, alla rimozione di tutti i contenitori ubicati sul territorio, ed alla pulizia delle aree di allocazione dei contenitori. In difetto, vi provvede direttamente Valle Camonica Servizi Srl a mezzo di proprio personale o tramite terzi soggetti autorizzati dalla stessa Valle Camonica Servizi Srl, con spese per intero a carico del Affidatario uscente.

Al termine del contratto, ove vi siano i presupposti di legge, Valle Camonica Servizi Srl emette l'attestazione di regolare esecuzione del contratto, a seguito della quale provvede allo svincolo della garanzia definitiva prevista dal Capitolato.

Art. 4 CARATTERE E NATURA DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DI CONTRATTO

Tutte le prestazioni oggetto del Capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici essenziali, sottoposti alla normativa di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e per nessuna ragione possono essere sospese, interrotte e/o abbandonate dall'Affidatario, fatti salvi casi di forza maggiore, che devono, comunque, essere documentati e resi noti per iscritto, senza ritardo, a Valle Camonica Servizi Srl

Non sono considerati causa di forza maggiore e, di conseguenza, sono oggetto di penale, ai sensi del Capitolato, gli scioperi del personale direttamente imputabili al Affidatario, quali, a titolo esemplificativo, la mancata o ritardata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.).

In caso di sospensione, interruzione e/o abbandono delle prestazioni oggetto di Capitolato, e comunque per ogni inosservanza degli obblighi di cui al Capitolato e di cui al Contratto, Valle Camonica Servizi Srl può sostituirsi, senza necessità di alcuna formalità, all'Affidatario per l'esecuzione d'ufficio delle prestazioni, con diritto di rivalsa delle spese e dei costi sostenuti sull'Affidatario, e ciò indipendentemente dalle penali a quest'ultimo applicate ai sensi del Capitolato e fatto salvo, in ogni caso, il diritto di Valle Camonica Servizi Srl di rivalersi sull'Affidatario per l'eventuale maggiore danno patito per gli inadempimenti oggetto di penali.

Per le esecuzioni d'ufficio delle prestazioni, Valle Camonica Servizi Srl può avvalersi di qualsiasi impresa terza autorizzata che non sia il Affidatario, o, in alternativa, provvedere in proprio a mezzo di personale.

Art. 5 CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEL MATERIALE.

L'Affidatario, per tutta la durata della concessione esplicitata all'art. 2 del Capitolato, è tenuto a mettere a disposizione e a posizionare, a propria cura e spese, i contenitori indicati nell'allegato 1 della capacità indicativa di 2 mc., da posizionarsi in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Detti contenitori devono avere le seguenti caratteristiche minime:

- in lamiera metallica di spessore minimo 12/10, prodotti con materiale antiruggine e verniciatura a polvere o liquido, utilizzando materiali antitossici di colore giallo, per la raccolta di indumenti e scarpe usate, con spigoli arrotondati conformi alle normative di sicurezza e alle normative CE,
- muniti di dispositivo antintrusione, al fine da evitare che i bambini, e comunque persone fisiche, possano introdursi all'interno dei medesimi contenitori;
- essere dotati di maniglione per il conferimento e di dispositivi per evitare la sottrazione dei materiali conferiti dall'interno degli stessi;
- avere le seguenti dimensioni indicative: larghezza cm. 115, lunghezza cm. 115 ed altezza cm. 210 e capacità effettiva di circa mc. 2;
- come da direttiva ministeriale, i contenitori devono essere dotati di bande rifrangenti con strisce bianche e rosse e riportare i numeri da contattare per esigenze di servizio;
- la superficie esterna deve essere trattata per non consentire la polimerizzazione degli adesivi;
- la cartellonistica deve evidenziare in modo inequivocabile la finalità del servizio;

I contenitori non devono necessariamente essere nuovi, ma devono essere tutti in condizioni di efficienza e di decoro per tutta la durata dell'affidamento esplicitata all'art. 2 del Capitolato

I contenitori rimangono di proprietà e/o in uso del Affidatario, e devono essere realizzati specificatamente per la raccolta differenziata di abiti usati, altri manufatti tessili post-consumo e scarpe usate (EER 20.01.10), e devono essere idonei ed appositamente collaudati per il loro utilizzo conformemente al Codice della Strada.

Il posizionamento dei contenitori viene effettuato in base all'elenco allegato al presente Capitolato (allegato 1) e comunque in accordo con il personale tecnico di Valle Camonica Servizi Srl indicato dal D.E.C., e deve tenere conto degli aspetti legati alla viabilità, all'accessibilità ed alla sicurezza di operatori, cittadini ed utenti.

L'elenco di cui al capoverso precedente ha ad oggetto le vie, i corsi o le piazze, ubicate nel territorio della Valle Camonica. L'elenco può subire variazioni durante il periodo di affidamento esplicitato all'art. 2 del Capitolato, pertanto i contenitori possono essere eventualmente posizionati, su indicazione di Valle Camonica Servizi Srl e del D.E.C., in vie, corsi o piazze, sempre ubicati nel territorio della Valle Camonica, diversi da quelli indicati nell'elenco suddetto, senza che l'Affidatario possa sollevare eccezioni o pretese di sorta.

I contenitori possono essere, in seguito, spostati dalle iniziali posizioni, con preventiva approvazione del D.E.C. o del personale tecnico di Valle Camonica Servizi Srl dallo stesso indicato, qualora tale necessità emerga da comprovate ragioni o da opportunità, convenienza e/o sicurezza

operativa e gestionale del servizio e dell'utenza. L'Affidatario non può, quindi, rifiutarsi di effettuare uno spostamento richiesto da Valle Camonica Servizi Srl, se non per motivate ragioni. Valle Camonica Servizi Srl può chiedere all'Affidatario il posizionamento, sul territorio della Valle Camonica, di ulteriori contenitori nei limiti del 20% (venti per cento) rispetto al numero complessivo iniziale di contenitori posizionati, qualora si manifestino necessità legate all'incremento dei quantitativi di materiali intercettati o per una migliore copertura territoriale. Tutti i costi e le spese di collocazione, manutenzione (ordinaria e straordinaria), sostituzione e di spostamento dei contenitori, nonché tutti i costi e le spese derivanti dall'eventuale aumento del numero complessivo degli stessi contenitori, sono per intero a carico del Affidatario.

Art. 6 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DEL MATERIALE.

L'Affidatario si obbliga, per tutta la durata del contratto all'effettuazione delle operazioni di svuotamento, pulizia, igienizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei contenitori e del suolo nel raggio di 2,00 mt. circa dagli stessi contenitori. Il Affidatario è obbligato a:

- svuotare ciascun contenitore
 - almeno una volta a settimana, sulla base di un programma che l'Affidatario deve fornire per iscritto ad Valle Camonica Servizi Srl in persona del D.E.C. prima dell'inizio del servizio;
 - su richiesta di Valle Camonica Servizi Srl, entro le 24 ore dal ricevimento della richiesta scritta, qualora saturo o se a terra vi sia la presenza di materiali debordanti
- ripristinare la funzionalità dei contenitori, eventualmente danneggiati, su segnalazione di Valle Camonica Servizi Srl, entro le 48 ore dal ricevimento della segnalazione scritta;
- effettuare il ripristino degli abbandoni a terra, nei pressi di un contenitore, su richiesta di Valle Camonica Servizi Srl a seguito di atti vandalici o simili, entro le 24 ore dal ricevimento della richiesta scritta;
- rilasciare idonea documentazione, preferibilmente in formato elettronico (opzione per possibilità di accesso a portale web per la rilevazione dei percorsi eseguiti e delle soste effettuate per le operazioni di carico), dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni oggetto di concessione.

Dopo le operazioni di vuotatura, l'area circostante ciascun contenitore deve essere lasciata in condizioni di assoluta pulizia. Deve essere quindi compresa la rimozione di eventuali rifiuti, anche diversi da quelli facenti parte del presente appalto.

L'Affidatario è tenuto al periodico lavaggio esterno, interno ed alla disinfezione di tutti i contenitori posizionati nel territorio in forza del contratto, mediante l'uso di prodotti igienicamente idonei, al fine di mantenere gli stessi in condizioni decorose.

Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto di contratto, l'Affidatario deve utilizzare autocarri idonei per dimensione e tipologia, e non deve recare intralcio al traffico veicolare e/o pedonale durante le operazioni di vuotatura, manutenzione e pulizia dei contenitori. Gli autocarri devono essere oggetto di un elenco che l'Affidatario deve trasmettere per iscritto a Valle Camonica Servizi Srl in persona del D.E.C. prima dell'avvio delle prestazioni oggetto di contratto. Tale elenco deve recare la data di immatricolazione del veicolo, il marchio di fabbrica, la tipologia del veicolo, la targa del medesimo, lo standard di omologazione ai sensi delle vigenti Direttive U.E. antinquinamento e il titolo in ragione del quale il Affidatario si serve del veicolo (es. proprietà, uso, etc.). Eventuali variazioni all'elenco, che dovessero rendersi necessarie nel corso del periodo di affidamento, devono essere comunicate per iscritto ad Valle Camonica Servizi Srl, entro e non oltre cinque giorni dall'intervenuta variazione.

Gli autocarri:

- non possono essere di immatricolazione antecedente al 31/12/2014 e devono rispondere almeno alla normativa "EURO 6";

- devono essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ex art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per le Categorie e Classi richieste dalla normativa
- devono recare sulle fiancate, in modo evidente, la denominazione o ragione sociale dell'Affidatario o altri elementi che consentono di individuare lo stesso.

Tutte le spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria), di gestione (es. coperture assicurative, etc.) e funzionamento (es. carburante, olio, etc.), relative agli autocarri, ivi compresi eventuali oneri fiscali (es. imposta di bollo, etc.), sono per intero a carico del Affidatario, senza diritto di rivalsa su Valle Camonica Servizi Srl.

Al termine delle operazioni di raccolta del materiale, prima di lasciare il territorio gli autocarri devono essere necessariamente pesati e le pesature dovranno essere consegnate alla committente.

A seguito della pesatura, i materiali raccolti saranno conferiti all'impianto di trattamento / valorizzazione individuato dal Affidatario all'atto della stipulazione del contratto (di seguito indicato, per brevità, "impianto di trattamento"). Tutti gli oneri di trasporto, conferimento, trattamento e valorizzazione dei materiali, ivi comprese le spese per l'approvvigionamento di carburante, sono, per intero, a carico dell' Affidatario, senza alcuna azione di rivalsa verso Valle Camonica Servizi Srl.

Sono, altresì, per intero a carico del Affidatario gli oneri di smaltimento di materiali impropri e/o di scarto rinvenuti all'interno dei contenitori o in prossimità degli stessi, nonché rinvenuti all'interno degli indumenti usati e degli altri manufatti tessili post-consumo, senza alcuna azione di rivalsa verso Valle Camonica Servizi Srl.

E' tassativamente vietata:

- qualsiasi attività di cernita dei materiali raccolti al di fuori dell'impianto di trattamento;
- la miscelazione dei materiali raccolti in forza de contratto con altri rifiuti e/o materiali, anche della stessa tipologia, ma provenienti da Comuni diversi da quelli della Valle Camonica;
- il conferimento di qualsivoglia rifiuto, ovvero di indumenti usati e altri manufatti post-consumo, al servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati;
- l'applicazione di tariffe, prezzi, oneri e/o pesi di qualsivoglia tipo e natura a carico dei Cittadini / Utenti, per il conferimento degli indumenti usati e di altri prodotti tessili post-consumo nei contenitori, e per ogni altra prestazione oggetto di contratto.

Art. 7 FORMULARI DI TRASPORTO DEL MATERIALE RACCOLTO

L'Affidatario è tenuto a compilare il formulario di trasporto dei rifiuti, per ogni operazione di svuotamento dei contenitori su ciascun autocarro utilizzato, oggetto dell'elenco di cui all'art. 7 del Capitolato.

Al momento dell'accesso all'impianto di trattamento finale, l'autocarro in dotazione all' Affidatario deve essere nuovamente pesato per l'accertamento definitivo del peso. In tale occasione, scostamenti significativi rispetto al "peso presunto" devono essere resi noti per iscritto ad Valle Camonica Servizi Srl e al D.E.C. e adeguatamente motivati e documentati dall' Affidatario.

I documenti di trasporto relativi ai conferimenti effettuati, così come le ricevute di pesata, firmati dal destinatario finale, devono essere trasmessi a Valle Camonica Servizi Srl in persona del D.E.C. entro le quarantotto ore decorrenti dal termine del viaggio. E' accettata una trasmissione provvisoria via pec o via posta elettronica dei suindicati documenti e ricevute. Gli originali o copia autentica di tali documenti e ricevute devono, in seguito, essere trasmessi in forma cartacea ad Valle Camonica Servizi Srl in persona del D.E.C., comunque nei termini di legge.

La mancata o errata compilazione o l'omessa trasmissione dei formulari di trasporto è oggetto di penali ai sensi del Capitolato e delle norme vigenti e, se ripetuta, può essere causa di risoluzione contrattuale.

Art. 8 QUANTITATIVO DEI MATERIALI RACCOLTI E PESATI

Entro il decimo giorno di ogni mese, con riferimento ai materiali raccolti sul territorio e pesati nella mensilità precedente, deve essere trasmesso ad Valle Camonica Servizi Srl e al D.E.C. un elenco riepilogativo dei quantitativi/pesi raccolti (espressi in Kg.) suddiviso per Comune. L'elenco mensile deve, inoltre, contenere la segnalazione di eventuali problemi riscontrati e proposte di soluzione. I dati acclusi nell'elenco potranno essere utilizzati e divulgati ad Autorità pubbliche (es. Comune di ..., etc.).

In occasione della trasmissione dell'elenco mensile, l'Affidatario fornisce per iscritto, altresì, tutte le informazioni, dati ed osservazioni utili al miglioramento e/o al potenziamento delle prestazioni oggetto di contratto, che possano sottintendere e chiedere anche eventuali interventi di competenza diretta di Valle Camonica Servizi Srl. o di terzi ai fini della costante ottimizzazione della raccolta differenziata.

La quantità annuale stimata del rifiuto oggetto del presente appalto è la seguente:

DESCRIZIONE CODICE CER	QUANTITA' ANNUA PRESUNTA IN TONNELLATE
COD. CER 20 01 10	500

La quantità sopra espressa si riferisce a tutti i Comuni della Valle Camonica.

I quantitativi espressi sono da ritenersi comunque indicativi, non vincolanti in alcun modo per Valle Camonica Servizi S.r.l. e potranno variare nel corso dell'anno in relazione alla effettiva raccolta presso i Comuni soci.

Nel caso in cui Valle Camonica Servizi S.r.l. attivi l'attività di raccolta presso nuovi Comuni il presente Appalto si intenderà esteso anche a questi nuovi punti di raccolta del rifiuto, comunque nel rispetto di quanto sopra indicato.

Art. 9 IMPORTO A CARICO DEL AFFIDATARIO

L'Affidatario è obbligato a versare in favore di Valle Camonica Servizi Srl, in valuta corrente nello Stato Italiano e in quattro rate semestrali, di importo definito (di seguito anche solo "importo") in ragione e sulla base dell'Offerta Economica al rialzo formulata in sede di procedura e dei quantitativi raccolti, così come risultanti dalle pesate effettuate, per le quali Valle Camonica Servizi Srl emetterà fattura entro il 10° giorno successivo alla scadenza del trimestre.

Tutte le rate dell'importo fatturato devono essere versate su conto corrente intestato ad Valle Camonica Servizi Srl, le cui coordinate bancarie sono comunicate per iscritto da quest'ultima.

Art. 10 IMPORTO DELL'APPALTO

L'appaltatore assumerà l'esecuzione delle prestazioni in oggetto in maniera completamente gratuita per quanto concerne la parte di servizio, mentre applicherà il prezzo rassegnato in sede di offerta al rialzo per le effettive quantità di materiale conferito, quantità che verranno portate a destino nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

L'importo unitario posto a base d'offerta è pari ad "€ 0,001 per 1. Kg." al netto degli oneri fiscali di legge, comprensivo di tutte le prestazioni contrattuali oggetto di affidamento in regime di concessione e offerte, nonché comprensivo di tutte le attività indicate nella Documentazione di Procedura, esclusi gli oneri per la sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso pari a complessivi € 0,00 e l'I.V.A. di legge.

Il prezzo offerto si intende invariabile e non suscettibile di revisione per tutta la durata dell'appalto. Le quantità di rifiuto indicate nel presente Capitolato e negli altri documenti di gara, rilevanti ai fini dell'individuazione della migliore offerta, assumono carattere meramente indicativo ai fini contrattuali.

I corrispettivi saranno valutati per ogni tonnellata effettiva di materiale smaltito, indipendentemente dalle quantità caricate per ogni singolo viaggio e riscontrate dalla società autorizzata allo smaltimento/recupero, previa verifica preventiva dei quantitativi su pesa.

All'importo contrattuale, derivante dall'applicazione dei prezzi offerti in sede di gara sarà aggiunta l'IVA nella misura di legge.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

L'aggiudicatario del servizio verrà individuato sulla scorta di quanto statuito nell'avviso di manifestazione di interesse.

Art. 11 OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO

L'appaltatore deve osservare la normativa vigente in materia di previdenza, sicurezza, prevenzione ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e deve in ogni momento a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di avervi provveduto.

L'appaltatore è tenuto a norma dell'articolo 36 della legge 20.05.70 n. 300 a corrispondere ai propri dipendenti paghe orarie e conseguenti indennità di contingenza, assegni familiari ed indennità di lavoro straordinario o festivo, non inferiori a quelli dei contratti collettivi di lavoro del proprio settore vigenti nelle località e nel tempo in cui si esegue la fornitura.

In caso di inottemperanza a detti obblighi la stazione appaltante, venutane a conoscenza, comunica all'appaltatore ed agli organismi di controllo competenti l'inadempienza e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti, alle successive scadenze.

Le somme così accantonate sono destinate a garanzia degli inadempimenti degli obblighi sopra indicati. Ciò non dà titolo a risarcimento di danni o pagamenti di interessi sulle somme trattenute. Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate ha luogo solo dopo che gli enti competenti hanno comunicato che le obbligazioni sono state interamente adempiute.

L'appaltatore, inoltre, si obbliga ad assicurare l'adempimento della fornitura nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Antecedentemente all'effettuazione di ciascun pagamento, la stazione appaltante verifica d'ufficio la regolarità contributiva dell'appaltatore mediante richiesta di emanazione di un DURC (documento unico di regolarità contributiva) e, sin tanto che non sia attestata la regolarità di tutte le posizioni, sospende i pagamenti di ogni corrispettivo, senza che ciò comporti gli effetti indicati agli articoli 1218 e seguenti del codice civile.

L'ufficio presso cui i partecipanti al procedimento di gara possono chiedere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e delle condizioni di lavoro è la Direzione Provinciale del Lavoro.

Art. 12 ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE.

Il personale addetto al servizio sarà dipendente dall'impresa affidataria, con cui unicamente intercorrerà il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge.

L'impresa è tenuta, nei confronti del personale dipendente, al rispetto del contratto collettivo di lavoro e della normativa previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica, assumendone completa responsabilità nei confronti dei lavoratori dipendenti.

Sono a carico dell'impresa tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del personale nonché tutte quelle spese ed oneri attinenti l'assunzione, la formazione e l'amministrazione del personale necessario al servizio; la stazione appaltante è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni, i libretti sanitari e la responsabilità verso terzi.

L'appaltatore dovrà esibire ad ogni richiesta della stazione appaltante il libro unico, il libro di paga e il Registro infortuni previsto dalle vigenti norme.

L'impresa è tenuta a contrarre con Compagnie Assicuratrici di primaria importanza le polizze assicurative RCT ed RCO.

È esclusa qualsiasi responsabilità della stazione Appaltante per infortuni che dovessero derivare dalla esecuzione del servizio oggetto dell'appalto e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto da terzi in conseguenza di infortuni verificatisi in corso di gestione.

Per nessuna ragione la ditta appaltatrice potrà sospendere i servizi.

Art. 13 RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DANNI.

L'Affidatario è unico responsabile del corretto smaltimento/recupero dei rifiuti conferiti dalla Committente, ai sensi dell'art. 188, comma 3 lett. b) del D.lgs. 152/2006.

L'appaltatore assumerà a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà della stazione appaltante o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente all'impresa, per eventi e comportamenti conseguenti all'esecuzione del servizio.

L'Amministrazione potrà trattenere dal corrispettivo dovuto il valore periziato per danni arrecati a beni propri o di terzi.

È escluso in via assoluta ogni compenso all'appaltatore per danni o perdite di materiale, attrezzi o opere provvisorie, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.

Art. 14 PENALI

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto, qualsiasi inadempimento contrattuale da parte del fornitore comporta l'applicazione di una penale.

Qualora l'Affidatario sospenda il servizio per cause ad esso imputabili, con l'esclusione quindi delle cause di forza maggiore previste dalla legge e/o di quelle che dovessero impedire, per sopravvenute disposizioni legislative, lo smaltimento/recupero dei materiali citati, verranno applicate, fatte salve le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia, le seguenti penali, previa diffida trasmessa all'Affidatario, in funzione dell'accertata gravità arrecata:

Mancato rispetto del ritiro dei rifiuti	Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo
---	---

In caso di mancato ritiro, anche parziale, per oltre tre giorni consecutivi del quantitativo previsto di materiali secondo il programma operativo, la Committente avrà facoltà di ricorrere ad altri prestatori di servizi analoghi senza che l'Affidatario abbia nulla a pretendere.

Gli inadempimenti contrattuali verranno contestati per iscritto da parte della stazione appaltante all'appaltatore che, ricevuta l'intimazione, ha l'obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell'inadempimento ponendo in essere tutte le azioni eventualmente richieste in tal senso da parte della stazione appaltante, e ha la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione.

Valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dall'appaltatore, le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell'inadempimento e l'eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso del rapporto contrattuale, la stazione appaltante applica la penale.

L'importo della penale è versato dal fornitore alla stazione appaltante entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento di cui al presente articolo.

Decorso tale termine, la stazione appaltante, a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo della penale, maggiorato degli interessi di mora. Sin tanto che perdura l'inadempimento relativo al pagamento della penale, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento del corrispettivo. Non è in ogni caso possibile dar corso al pagamento delle penali mediante compensazioni con i pagamenti relativi a prestazioni non ancora liquidate. Il mancato pagamento

del corrispettivo non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

In tutti i casi in cui l'appaltatore non rimuova tempestivamente la causa dell'inadempimento, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 18 del presente capitolato, la stazione appaltante dispone che l'esecuzione delle prestazioni cui l'inadempimento è riferito siano svolte da terzi, addebitando all'appaltatore i relativi costi sostenuti. Gli stessi sono addebitati con le modalità indicate al comma precedente.

Le penali possono applicarsi fino ad un importo massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

Le disposizioni del presente articolo si applicano pure nel caso in cui il comportamento inadempiente sia attribuito al subappaltatore, anche se l'appaltatore dimostri di non esserne stato a conoscenza.

La Stazione appaltante si riserva, in aggiunta alle penali di cui al presente articolo, la possibilità di addebitare ulteriori danni dalla stessa subiti a causa del comportamento del fornitore.

Art. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con automatico incameramento della cauzione e con riserva di risarcimento danni, nel caso di inosservanza reiterata o di particolare gravità delle disposizioni contenute nel presente capitolato. In particolare la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto nei casi previsti di seguito senza che l'impresa appaltatrice possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere:

- reiterate gravi omissioni o inadempienze riscontrate nell'esecuzione delle singole prestazioni o più in generale nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di diffide formali – più di tre inadempienze contestate nell'arco di un mese ovvero più di 5 inadempienze contestate nell'arco di un trimestre;
- mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del personale;
- interruzione o sospensione del servizio oggetto del presente capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore per più di 3 gg. consecutivi o per 5 giorni nell'arco di 30 gg. naturali e consecutivi;
- violazione dell'obbligo del segreto d'ufficio da parte del personale dell'impresa su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;
- avvio di procedura fallimentare nei confronti dell'impresa appaltatrice;
- sopravvenute cause di incapacità a contrattare con le pubbliche amministrazioni o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia.

In tutti questi casi la stazione appaltante ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa della ditta e, conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la stazione appaltante ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

La stazione appaltante si riserva, inoltre, di risolvere il contratto per danni provocati anche da un solo incidente a cose e persone (operatori, utenti), durante o a causa dello svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, qualora sia accertata la responsabilità della ditta per azioni proprie e/o del proprio personale, e/o nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone e delle cose.

Non è consentita la cessione del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

Art. 16 ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

In tutti i casi in cui il fornitore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti ai sensi del presente capitolato, sin tanto che permane l'inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al

pagamento del corrispettivo. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

Art. 17 NOVAZIONE SOGGETTIVA. RECESSO

Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

Ai sensi dell'articolo 21 sexies della legge 241/90, la stazione appaltante può recedere dal contratto:

- a) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- b) laddove il fornitore, pur dando corso all'esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante e dalla parte che vi abbia interesse con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui si vuol far valere il recesso, che coinciderà con il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui si è esercitato il recesso.

In caso di recesso, il fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni rese secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Allo stesso non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile. Il recesso di cui al comma secondo del presente articolo determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

Valle Camonica Servizi S.r.l. si riserva la facoltà di variare l'elenco di cui all'allegato 1 in base a fatti sopraggiunti ovvero a scelte proprie produttive.

Le prestazioni di cui al presente capitolato rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al DPR. 26 ottobre 1972 n. 663 e successive modifiche.